

**LA REDAZIONE DEI PROGETTI E  
LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI NELLA LEGGE QUADRO SUI  
LAVORI PUBBLICI  
(versione aggiornata alla legge 62/05)**

di

**Andrea Mascolini**

Direttore dell'Ufficio Legale e Legislativo OICE

## **Premessa**

La legge quadro sui lavori pubblici, fin dalla sua prima edizione (109/94) ha dedicato particolare attenzione alla fase progettuale, nel presupposto che un efficace iter di realizzazione si basa su di un progetto ben fatto. Diverse, nel corso degli anni, sono state le modifiche che le varie leggi hanno apportato all'originario impianto della legge 109/94.

Il commento che segue intende fornire al lettore una guida sintetica e il più possibile sistematica della disciplina in materia di progettazione, con alcuni cenni anche alle norme sul c.d. "appalto integrato", soffermandosi in particolare sulle novità apportate sia con la legge 1° agosto 2002, n. 166 (la c.d. "Merloni-quater"), sia con la legge n. 62/2005 (la c.d. "Legge comunitaria per il 2004").

Va peraltro precisato che le norme di rango primario risultanti dal testo vigente della legge quadro sui lavori pubblici necessitano di essere integrate con le norme contenute nel regolamento della legge stessa (il Dpr 554/99) che forniscono il dettaglio della disciplina sui livelli di progettazione (artt. da 15 a 45) sulla validazione dei progetti (artt. da 46 a 49), sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (artt. da 50 a 70), sulla polizza assicurativa del progettista (art. 105), nonché sulla direzione dei lavori (artt. da 123 a 127). Inoltre va considerato che la stessa legge 166/02 contiene una delega al Governo per riformare il Dpr 554/99 e, quindi, il sistema, oggi, si basa su alcune norme regolamentari che dovrebbero essere modificate per renderle in linea con le modifiche apportate dalla legge 166/02.

## **I livelli di progettazione**

L'art. 16, che definisce i tre livelli di progettazione, è sostanzialmente immutato dal 1998, non essendo stato oggetto di modifica né con la legge 166/02 (salvo qualche piccolo ritocco di cui si dirà), né con la legge 62/05.

Si conferma quindi il principio di carattere generale, che impone alla progettazione il rispetto della qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità che essa deve perseguire, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, o il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario. Si tratta di un'enunciazione di principio che ha una valenza più "politica" che tecnica, dal momento che sembra scontato che il progettista rispetti, ad esempio, le norme in materia urbanistica.

D'altro canto, non sembra che l'enunciazione di principio possa avere effetti pratici in assenza di sanzione per i comportamenti eventualmente in violazione di dette enunciazioni.

Si conferma altresì come strategica la funzione che in questa fase deve assolvere il responsabile del procedimento. L'**art. 16, comma 2** prevede che il responsabile del procedimento, nel caso in cui ritenga che le prescrizioni in materia di modalità di redazione di

elaborati grafici e descrittivi risultino insufficienti rispetto alla natura e alla tipologia delle opere, possa integrare o modificare le prescrizioni previste dallo stesso articolo 17, commi 3, 4 e 5 per renderle rispondenti alle reali necessità dell'opera.

I livelli di progettazione sono, quindi, tre:

- **preliminare;**
- **definitivo;**
- **esecutivo.**

Per comprendere bene il contenuto di questi progetti occorre rinviare alle disposizioni di dettaglio previste dal Dpr 554/99 (artt. da 15 a 45).

La legge 166/02 si è limitata ad aggiungere un comma **3 bis** che, **per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici**, stabilisce che il progetto preliminare sia corredato anche da una scheda tecnica redatta da un soggetto con qualifica di restaturatore di beni culturali, finalizzata ad individuare con precisione le caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.

Un'ulteriore piccola integrazione apportata dalla legge 166/02 al **comma 6** attiene al contenuto della delega al Governo per la redazione del regolamento attuativo; in particolare si stabilisce che il regolamento (quando sarà riformato) dovrà dettagliare anche la fase di verifica "**tecnica**" dei diversi livelli di progettazione. In sostanza con questa piccola aggiunta il legislatore ha voluto specificare che la verifica dell'attività progettuale ha natura "tecnica" e quindi, anche dal punto di vista dei profili soggettivi, dovrà essere condotta da soggetti in possesso di requisiti tecnici adeguati.

## **Il finanziamento dei progetti e gli incentivi alla progettazione**

Per quel che riguarda la destinazione alla fase progettuale di una parte delle spese stanziare in bilancio per la realizzazione di una determinata opera, l'**articolo 18, comma 2-bis**, prevede l'obbligo per le amministrazioni di destinare negli stanziamenti iscritti sui capitoli X e XI del bilancio dello Stato una quota non superiore al **10% del totale degli investimenti** alle spese necessarie per la predisposizione dei progetti preliminari, definitivi e esecutivi, nonché per tutte le indagini ad essi propedeutiche, ivi comprese quelle per gli studi per il finanziamento dei progetti, nonché quelle necessarie all'aggiornamento dei progetti esistenti e alla stesura dei piani per la sicurezza.

La **disciplina degli incentivi per i tecnici della Pubblica Amministrazione** risulta prevista ai **commi 1 e 2** dell'articolo 18, modificato diverse volte, anche da leggi di carattere generale come le cc.dd. "leggi Bassanini".

La disciplina vigente prevede che per ogni opera pubblica venga ripartita una somma **non superiore all'1,5%** del costo preventivato dell'opera (importo a base di gara), tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della progettazione, della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Per la distribuzione delle somme fra i diversi soggetti coinvolti, occorrerà che ogni amministrazione stabilisca, con un regolamento concordato con le parti sociali, le modalità di ripartizione delle somme in maniera che si tenga conto delle responsabilità professionali dei singoli autori del progetto e del piano, nonché di coloro che sono incaricati del collaudo e della direzione dei lavori.

L'incentivo (la cui disciplina viene approfondita e chiarita nella determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui ll.pp. n. 43/00 disponibile al link "Determinazione e atti di regolazione ...") riguarda anche l'attività di pianificazione, dal momento che viene stabilito che il **30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un documento di pianificazione** sia ripartito tra i dipendenti che hanno partecipato alla redazione dello stesso.

### **La progettazione interna alla P.A.**

L'**art. 17** della legge pone sullo stesso piano, almeno in via di principio, le diverse modalità di redazione dei progetti (sia la progettazione "interna", sia quella "esterna").

I progettisti "pubblici" (si parla in questo caso di "**progettazione interna**") sono:

- gli **uffici tecnici** delle stazioni appaltanti;
- gli **uffici consortili per la progettazione e la direzione dei lavori** appositamente costituiti da amministrazioni locali ai sensi degli articoli 24-26 della legge 142/90;
- gli **organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge**.

In quest'ultimo caso la norma concerne i cosiddetti **affidamenti "infra-amministrazioni"**.

Si tratta di incarichi che, sottratti al libero confronto concorrenziale, sono consentiti anche dal d.lgs. 157/95 che, all'articolo 5, comma 2, lettera h), ove si prevede l'esclusione dall'ambito applicativo nel caso in cui l'appalto di servizi di ingegneria sia aggiudicato "ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base ad un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purchè siano compatibili con il Trattato". Ma anche in assenza della normativa comunitaria non erano mancate in passato le norme che consentivano alle amministrazioni di utilizzare altre amministrazioni per la redazione di progetti. In via generale la legge conferma e ammette, quindi, questa possibilità, ma limita l'affidamento soltanto al caso in cui sussista una disposizione di legge che lo consenta, diversamente dalla norma comunitaria che lo ammette anche in base a norme regolamentari e amministrative.

Da ciò deriva che non sarà legittimo l'affidamento ad altra amministrazione previa la stipula di una semplice convenzione, ma sarà necessaria un'apposita norma di legge che consenta il ricorso alla struttura tecnico-progettuale di un'altra amministrazione. Se si prende il caso delle Università che stipulano convenzioni con i Comuni o con i Provveditorati alle oo.pp. per la redazione di progetti, occorrerà verificare la presenza di una apposita norma di legge che lo consenta per ritenere legittimi tali affidamenti.

Completando il quadro di riferimento delle norme destinate alla disciplina della cosiddetta progettazione interna, va anche dato atto di quanto previsto al comma 2 che obbliga alla **firma dei progetti** redatti all'interno delle strutture tecniche delle amministrazioni i **dipendenti abilitati all'esercizio della professione**. In questo caso, la norma prevede che chi firma il progetto abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, senza imporre ad esso l'obbligo ulteriore dell'iscrizione all'albo professionale e all'ordine e men che meno, come era stato richiesto nel corso della discussione parlamentare, che l'onere dell'iscrizione gravasse sulle casse dello Stato.

La stessa norma ammette anche la firma di soggetti che non abbiano superato l'esame di abilitazione (diplomati), "nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali" e a condizione che siano in servizio presso l'amministrazione o abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra

amministrazione da almeno cinque anni e siano inquadrati in un profilo professionale tecnico, nonché abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Per completezza va anche detto che la legge precisa, all'**art. 18, comma 2-ter**, che tali dipendenti non possono svolgere, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti al rapporto di impiego. In sostanza si autorizzano i dipendenti part-time dell'amministrazione ad acquisire incarichi professionali da amministrazioni che non ricadono nell'ambito territoriale dell'ufficio cui essi appartengono e a condizione che l'incarico non sia connesso all'adempimento di doveri derivanti dal rapporto di impiego. In questo modo la legge tenta di arginare possibili fenomeni degenerativi che potrebbero determinarsi, anche se rimarrà particolarmente difficoltoso operare un controllo efficace su queste forme di affidamenti.

La legge prevede all'**art. 17, comma 3**, l'obbligo di stipula di una **polizza assicurativa** a copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti dell'amministrazione incaricati materialmente della progettazione.

### **I progettisti esterni alla P.A.**

Tornando all'elencazione di cui all'**art. 17, comma 1**, la norma dopo avere indicato i soggetti pubblici che possono svolgere le attività tecniche previste dalla legge, passa ai soggetti che, nei casi previsti dall'**art. 17, comma 4**, - cioè in caso di accertata carenza di organico specializzato nella pubblica amministrazione, accertata dal responsabile del procedimento, nonché di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto, o ancora in caso di complessità delle opere o di loro particolare rilevanza architettonica o ambientale o per progetti "integrali" - possono risultare affidatari di incarichi (in questo caso si parla di "**progettazione esterna**").

Quando ricorra una delle fattispecie normativamente previste, la stazione appaltante potrà affidare gli incarichi a:

- **liberi professionisti, singoli o associati** nelle forme previste dalla legge 1815/39, e, come precisa la legge 166/02, limitatamente agli interventi nel settore dei beni culturali, anche a soggetti con qualifica di **restauratore** dei beni culturali;
- **società di professionisti**;
- **società di ingegneria**;
- **raggruppamenti temporanei** fra i predetti soggetti cui si applicano, "in quanto compatibili" le norme di cui all'articolo 13 della legge 109 (riunioni di concorrenti);
- **consorzi stabili di società professionali e di società di ingegneria**, che rappresentano una novità introdotta dalla legge 166/02.

Le società professionali, definite "**società di professionisti**" e operanti nelle forme delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e delle società cooperative, hanno il vincolo di dovere essere **costituite da soli professionisti** iscritti nei relativi albi professionali e possono svolgere le stesse attività delle società di ingegneria (di capitali). Si noti, per inciso, che l'introduzione della figura della società di professionisti ha portato il legislatore ad inserire in questa categoria le società cooperative che, fino al 1998, erano ritenute "società di ingegneria".

La società di professionisti opera in un regime di responsabilità ben diverso rispetto a quello delle società di ingegneria di capitali. Dal punto di vista dei requisiti, in base all'art. 54 del Dpr 554/99, la società di professionisti è tenuta esclusivamente alla tenuta e all'aggiornamento dell'organigramma dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori, con l'indicazione delle singole e specifiche competenze. L'organigramma deve essere comunicato all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Va notato che con la modifica apportata dalla legge 166/02 all'art. 17, comma 12, alle società di professionisti, di persone e cooperative (e ai singoli professionisti), non sono più riservati in via esclusiva gli incarichi fiduciari (si tratta della fascia di importo, oggi ampliata, fino a 100.000 €), dai quali, in base alla precedente versione della legge, erano escluse del tutto le società di ingegneria.

La legge prevede che i soci della società professionale siano equiparati ai fini previdenziali ai professionisti che svolgono attività in forma associata, il che non li esonera, quindi, dalla soggezione all'obbligo di versamento contributivo del 2% alla Cassa di previdenza di appartenenza. Inoltre ai corrispettivi delle società professionali si applica il contributo del 2% (c.d. contributo integrativo) che i committenti dovranno corrispondere su ogni parcella.

Le **società di ingegneria**, già previste dalla prima "legge Merloni" del 1994, possono essere costituite **nelle forme di società di capitali, ovvero nella forma di società cooperative**. Va notato infatti che con la legge 62/05, "legge comunitaria 2004", è stata ripristinata la possibilità per le cooperative di operare nel settore dei servizi di ingegneria e architettura anche se i soci non sono tutti professionisti. Tale possibilità era prevista nelle prime due versioni della legge Merloni, ma nel 1998 la legge 415 stabilì che le cooperative di progettazione dovessero essere composte esclusivamente da soci professionisti. Con l'ultima modifica del 2005 la situazione muta di nuovo. Pertanto, in base alla novella apportata nel 2005 all'art. 17, comma 6, lettera b), se la cooperativa sarà costituita esclusivamente da soci professionisti, sarà considerata una "società di professionisti", mentre se ne faranno parte anche soggetti non professionisti, sarà una "società di ingegneria".

Le società di ingegneria hanno ad oggetto della loro attività: progettazione, studi di fattibilità, valutazioni di impatto ambientale, ricerche, consulenze, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica. Si tratta, evidentemente, di un elenco non esaustivo di attività, anche se in sede di verifica della natura giuridica della società appare decisivo il fatto che le prestazioni svolte dalla società rientrino prevalentemente nell'ambito dei servizi di ingegneria, pur essendo consentito che esse possano svolgere anche attività diverse da tali prestazioni. Ciò si deduce anche dalle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in attuazione dell'art. 53 del Dpr 554/99 (organigramma delle società di ingegneria), norma che già, di per sé, prevede che le società che svolgano attività di realizzazione delle opere progettate, indichino la quota parte del fatturato connesso ad attività diverse dai servizi di ingegneria.

La legge, quindi, riconosce sia le società di *consulting engineering*, sia le società di *engineering and contracting* che, assieme alla redazione dei progetti, si assumono anche l'obbligazione di portare a compimento l'opera con funzioni sostanzialmente di "regia" dell'opera, e a tal fine devono essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e gli importi richieste dal bando di gara.

La definizione della società di ingegneria, ormai dal 1998, non è più data "ai sensi della presente legge" (come era con la seconda versione della Legge Merloni, la 216/95), ma in via generale, essendo scomparso tale inciso all'inizio della disposizione definitoria di cui all'**art. 17 comma 6**. La modifica apportata dal legislatore si era resa necessaria anche in ragione della citata abrogazione del divieto del '39 ad opera della c.d. "Legge Bersani" 266/97, norma peraltro già ritenuta inapplicabile alle società di ingegneria dalla copiosa giurisprudenza precedente al varo della legge 109/94.

Ai sensi dell'**art. 17, comma 7**, la legge prevede che le società di ingegneria nominino un **direttore tecnico** (ma possono essere anche più d'uno) nella persona di un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni. La nomina deve risultare, evidentemente, da un atto ufficiale della società (ad esempio, dal verbale del consiglio di amministrazione) in modo da potere comprovare in sede di gara l'effettiva qualifica del direttore tecnico.

In tal modo si introduce anche nelle società di ingegneria, come già lo è per le imprese di costruzioni, la figura del direttore tecnico cui sono affidate funzioni di collaborazione agli indirizzi strategici della società, di controllo sull'attività svolte dai tecnici incaricati della progettazione, nonché la "controfirma" degli elaborati stessi.

L'imputazione al direttore tecnico delle responsabilità "tecniche" della società (prevista anche all'interno del Dpr 554/99, dall'art. 53), viene incontro all'esigenza di introdurre all'interno della società di ingegneria una figura, di formazione eminentemente professionale, che possa dialogare con gli organi direttivi della società quando si debbano risolvere questioni di carattere strategico che hanno rilevanza dal punto di vista tecnico. Evidentemente il direttore tecnico non potrà avere poteri di veto sulle scelte tecniche della società, ma il solo fatto che debba collaborare alla definizione degli indirizzi "strategici" della società potrebbe implicare che il suo parere debba essere comunque acquisito agli atti delle riunioni degli organi direttivi della società. In ogni caso il direttore tecnico non potrà esimersi dal fornire, quando richiesto, la propria collaborazione agli organi direttivi sugli indirizzi strategici della società.

Alcune norme integrative dell'**art. 17** (si tratta dell'articolo 6, commi 8 e 9 della legge 415/98), risolvono un problema di diritto transitorio di particolare importanza nello svolgimento delle gare di progettazione che è quello relativo ai **requisiti di partecipazione alle gare per le società neocostituite**.

Per queste ultime infatti si è più volte posto il problema dell'accesso alle gare, dal momento che la società appena costituita non possiede un proprio fatturato per servizi di ingegneria, elemento sulla base del quale sono selezionati i progettisti in fase di gara. La legge prevede a tale proposito che le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge, per tre anni dopo la loro costituzione, abbiano la possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riguardo ai requisiti dei soci (se società di professionisti) e dei dipendenti (a tempo indeterminato e dirigenti o collaboratori coordinati e continuativi) e dei direttori tecnici (se società di ingegneria). Per le società che invece sono state costituite tre anni prima dell'entrata in vigore della nuova legge quadro la facoltà di documentare i propri requisiti con quelli dei soci è esercitabile per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Va peraltro rilevato come, dopo l'entrata in vigore del Dpr 554/99, che ha previsto requisiti economici e tecnico-organizzativi basati su 5 e 10 anni, la disposizione del '98 non risulti più idonea a garantire un efficace "avvio" delle attività per le società di nuova costituzione, stante la limitata operatività (soli tre anni) della disposizione.

La legge, inoltre, non risolve l'altrettanto spinoso problema della titolarità dei requisiti che fanno capo, ad esempio, ai direttori tecnici, figure professionali che si assumono rilevanti responsabilità all'interno della società, ovvero ai singoli professionisti che hanno collaborato alla predisposizione dei progetti. Se una di queste figura esce dalla società di ingegneria e, ad esempio, costituisce una propria società di ingegneria, non è ben chiaro se possa o meno (e in che misura) utilizzare l'esperienza maturata all'interno della società.

Analogamente ai liberi professionisti e alle società di professionisti le società di ingegneria sono tenute, in base all'**art. 17, comma 6, lettera b)**, ad applicare il **contributo integrativo del 2%** sui propri corrispettivi.

Su questo contributo occorre fare riferimento alla normativa propria delle singole Casse di previdenza dei singoli "firmatari del progetto", dal momento che il legislatore, anche con le

piccole modifiche apportate dalla legge 166/02, ha voluto creare uno stretto legame fra il professionista firmatario del progetto, l'albo professionale cui egli è iscritto e la Cassa di previdenza connessa alla categoria professionale cui egli appartiene. In ogni caso appare del tutto discutibile la tesi in base alla quale il contributo si applichi a tutte le attività elencate nella definizione di società di ingegneria (il richiamo alle "predette attività professionali" potrebbe infatti riguardare soltanto quelle prestazioni soggette a "privativa" ordinistica e non quelle che possono essere svolte anche da non iscritti all'albo). La legge prevede inoltre che, in caso di partecipazione di più soggetti appartenenti ad albi professionali diversi, l'applicazione del contributo debba avvenire "pro quota" alle rispettive Casse di appartenenza dei professionisti firmatari.

Le società di ingegneria, quindi, anche alla luce delle ulteriori norme contenute nell'art. 53 del Dpr 554/99, possono oggi contare su di un insieme di regole che, sia pure snello, costituisce il fondamento giuridico per la loro costituzione ed operatività, a conclusione di un'evoluzione giurisprudenziale avviata negli anni '80 e che dal '94 in poi ha ottenuto una prima "consacrazione normativa", fino all'assetto definitivo di questi ultimi anni.

**I consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti** rappresentano una delle novità più significative delle modifiche apportate dalla legge 166/02 al testo vigente della legge quadro sui lavori pubblici.

Tali consorzi, cui si applica parte della normativa di cui all'art. 12, possono essere formati da **almeno tre società** (di professionisti o di società di ingegneria, o ancora in forma mista) **operative sul mercato da almeno cinque anni e che abbiano deciso, per il futuro, di operare in forma congiunta per più di cinque anni** (ai sensi del richiamo operato al comma 1 dell'art. 12). La disciplina di questa nuova categoria di "progettisti" è analoga a quella dei consorzi stabili per le imprese di costruzioni e, come accennato, i consorzi potranno essere costituiti sia fra società di ingegneria, che fra società di professionisti, sia ancora in forma mista, anche se ogni società potrà partecipare ad un solo consorzio, essendo espressamente **vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile**. Negli affidamenti di incarichi pubblici di progettazione i consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti potranno giovare delle agevolazioni sull'**incremento dei fatturati** già previste per i consorzi di cui all'art. 12 ai fini della partecipazione alle gare di progettazione: incremento del 20% nel primo anno dalla costituzione, del 15% nel secondo anno e 10 % dal terzo al quinto anno dalla costituzione.

La norma di cui alla lettera g-bis introdotta dalla legge 166/02 richiama i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 12; a tale riguardo si rileva che il richiamo ai commi 6 e 7, che prevedono alcune esenzioni fiscali, stante il mancato richiamo del comma 8 dell'articolo 12 (che consentiva le esenzioni fino al 31 dicembre 1997), dovrebbero ritenersi ugualmente applicabili, mentre il richiamo al comma 4 va letto come teso all'applicazione della normativa civilistica sui consorzi. Il richiamo al comma 5 comporta invece il **divieto di partecipazione alla stessa gara del consorzio e dei consorziati come singoli**.

Va peraltro notato come il legislatore, una volta introdotta questa nuova categoria di progettisti, non abbia adeguato l'art. 17, né al comma 4 (dove si elencano i soggetti cui affidare la progettazione in caso di carenza di organico della stazione appaltante), né al comma 12 (in cui si elencano i soggetti che possono ricevere incarichi fiduciari). In via interpretativa dovrebbe peraltro ritenersi che questi soggetti possano partecipare a tutti gli affidamenti, pena l'elusione sostanziale della volontà del legislatore di consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare quali progettisti esterni anche i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

E' previsto, all'**art. 17, comma 8**, per non eludere la normativa codicistica che prevede la **"personalità" della prestazione professionale** resa a terzi, che l'attività di progettazione svolta dalle società, come dagli altri soggetti previsti dalla legge (ad esempio dalle società professionali, dai consorzi di società e dagli studi associati), faccia capo ad uno o più

professionisti iscritti all'albo professionale che devono firmare gli elaborati e sono personalmente responsabili, nonché nominativamente indicati, con la precisazione delle rispettive qualifiche professionali. Pertanto il soggetto che partecipa alla gara dovrà **indicare già in fase di offerta il nominativo** del progettista o dei progettisti, unitamente a quello della **persona fisica incaricata dell'integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche** .

Va notato come la legge 166/02 abbia richiamato l'obbligo, peraltro già presente nelle direttive europee, unitamente a vari altri, di dimostrare all'atto dell'affidamento dell'incarico, la **regolarità contributiva del soggetto affidatario dell'incarico**.

Per incentivare una maggiore partecipazione e un più ampio coinvolgimento dei **giovani professionisti**, la legge affida un altro compito al regolamento che dovrà quindi occuparsi di definire le modalità per promuovere la presenza di questi professionisti nei gruppi che si candidano alle gare.

L'obbligo è stato attuato dal regolamento di cui al Dpr 554/99 con l'art. 51, comma 5 che prevede come obbligo dei raggruppamenti di progettisti la presenza di un professionista abilitato da non meno di cinque anni all'esercizio della professione. Va incidentalmente precisato che per "presenza" non si deve intendere l'associazione del giovane professionista nel raggruppamento. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente assicurare la "presenza" del professionista junior anche attraverso un rapporto di collaborazione con incarico formale specifico per la gara (Tar Umbria, 2 maggio 2002, n. 242, Tar Liguria, II, 29 agosto 2001, n.837, TAR Veneto, I, 14 marzo 2001, n. 229 e, *incidenter*, n. 955/2002). Lo stesso Dpr 554/99 ha incentivato la partecipazione dei giovani professionisti alle gare stabilendo un incremento del punteggio in sede di selezione dei concorrenti in fase di prequalifica pari al 5% del punteggio totale. L'incremento, ovviamente, i raggruppamenti lo otterranno sempre in virtù della clausola che impone loro la presenza del giovane professionista, mentre per gli altri concorrenti dipenderà dalla presenza o meno nella compagine che si candida alla gara.

L' **art. 17, comma 9** stabilisce il **divieto per il progettista incaricato di partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei lavori dell'opera progettata**, divieto valevole anche per le imprese controllate o collegate. L'affidatario, sia esso società di professionisti o società di ingegneria, dovrà scegliere, quindi, se candidarsi alla redazione del progetto, ovvero alla esecuzione dei lavori. Tale divieto si applica anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico, ai suoi collaboratori e agli affidatari degli incarichi di supporto al responsabile del procedimento. La norma vuole evidentemente bloccare sul nascere ogni tentativo di commistione fra soggetti, operanti in ruoli e con funzioni diverse che, laddove autorizzati anche a entrare in altre fasi dell'iter procedurale, avrebbero interesse a condizionare in tutto o in parte, per trarne successivi benefici, la loro attività.

I **raggruppamenti di progettisti**, ovvero di professionisti, singoli o associati, di società di professionisti e società di ingegneria, vengono ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione anche in forma mista (società+professionista) e ad essi viene previsto che si applichino **le norme di cui all'articolo 13 "laddove compatibili"**.

Il richiamo all'articolo 13 (e in particolare al nuovo comma 5) consente di risolvere definitivamente la questione in ordine alla **non obbligatorietà della preventiva costituzione del raggruppamento**. Sul punto si rileva che la direttiva 92/50 (articolo 26) stabilisce che "a tali raggruppamenti non può venire richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta" e che anche la giurisprudenza amministrativa (per tutte TAR Toscana, sez. II, 24 aprile 1996, n. 224 in Riv. dei TAR nn.7-8/96, I, pag 2256 e TAR Emilia Romagna, 6 febbraio 1996, n. 27 in Riv. dei TAR, I, 1996, pag.1384) ha costantemente affermato l'insussistenza di qualsiasi obbligo a costituire il raggruppamento prima dell'aggiudicazione dell'incarico. Per quel che riguarda i "settori speciali" la direttiva 93/38 (articolo 33) prevede che "non può essere richiesta a tali associazioni (di prestatori di servizi di ingegneria) la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre

un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto". Viceversa l'articolo 23 del d.lgs. 158/95 chiede la preventiva costituzione del raggruppamento. Il problema, già prima della nuova legge, poteva quindi essere risolto ritenendo inapplicabile per contrasto con la direttiva 93/38 l'articolo 23 del d.lgs. 158/95. Con il comma 5 dell'articolo 13, però, non dovrebbero esservi più dubbi sull'eventuale illegittimità di una clausola di un bando di gara che impone l'obbligo di preventiva costituzione del raggruppamento.

Per quel che invece riguarda l'effettiva quantificazione dei **requisiti minimi di partecipazione alla gara per i raggruppamenti di progettisti**, va richiamato l'art. 65, comma 4 del Dpr 554/99 ove si prevede che la stazione appaltante chieda alla mandataria o capogruppo di possedere una percentuale di requisiti che non potrà essere definita dal committente in una misura superiore al 60% del totale dei requisiti finanziari e tecnici previsti dal bando di gara.

Questa disposizione, di non chiara lettura, deve infatti essere interpretata come norma indirizzata alle amministrazioni che, nel definire la percentuale minima di requisiti che la capogruppo deve possedere, non può andare oltre il valore del 60%. Ovviamente ciò non significa che nei raggruppamenti non possano partecipare mandatarie che abbiano più del 60% dei requisiti: il requisito che nel bando viene previsto per la mandataria non può che essere un "minimum" e non uno sbarramento. Ciò anche perché la stessa disposizione prevede che la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente da o dai mandanti, ai quali è fatto divieto di richiedere percentuali minime di possesso dei requisiti.

Tale tesi è stata confermata anche dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, in una delibera del Servizio ispettivo (prot. 43157/05/ISP) del 17 ottobre 2005 ha affermato che: "il possesso dei requisiti superiori al 60% della capogruppo, contestualmente al possesso del 40% dell'associata non è in contrasto con l'art. 65, comma 4 del Dpr 554/99".

Pertanto, riassumendo, la norma deve essere interpretata nel senso che la stazione appaltante, laddove decida di prevedere percentuali minime per la capogruppo (si tratta infatti di una facoltà e non di un obbligo), non potrà fissare una percentuale di requisiti minimi da possedere superiore al 60% (ovviamente se la capogruppo possiede il 100% dei requisiti sarà comunque abilitata a partecipare alla gara e sarà quindi una sua scelta quella di partecipare in raggruppamento, potendo benissimo già concorrere singolarmente).

## **Le modalità di affidamento dei progetti**

Premesso che le norme della legge devono essere lette congiuntamente con quelle del Dpr 554/99 (in particolare con gli articoli da 57 a 70), per quel che riguarda le regole per la **scelta del progettista**, va innanzitutto dato conto di quanto disposto in via generale dall'**art. 18, comma 2-quater**, che pone il **divieto di affidamento di incarichi con procedure diverse da quelle previste dalla stessa legge quadro**, divieto che si applica anche ai contratti a tempo determinato. Questi ultimi, in alcuni casi, sono stati infatti utilizzati per "assumere" provvisoriamente tecnici esterni all'amministrazione, cooptandoli all'interno del *team* progettuale della stessa amministrazione, con una evidente distorsione della concorrenza ai danni di coloro che operano liberamente sul mercato.

Un secondo principio di carattere generale è poi contenuto nell'**art. 17, comma 14-sexies** ove si afferma il carattere **unitario dell'affidamento del definitivo e dell'esecutivo**. In sostanza le progettazioni definitiva e esecutiva devono "di norma" essere affidate allo stesso progettista, tranne che sussistano ragioni contrarie motivate dal responsabile del procedimento. Laddove ciò si verifici la legge richiede al secondo progettista l'accettazione dell'attività progettuale svolta dal primo progettista. Da un punto di vista temporale la nuova legge stabilisce anche che prima di dare avvio alla progettazione esecutiva l'amministrazione

deve avere contezza delle determinazioni assunte sulla progettazione definitiva, rimanendo quindi sospensivamente condizionato l'avvio dell'esecutivo alle determinazioni assunte sul progetto definitivo.

Dati questi principi generali, la legge quadro passa poi a stabilire le regole fondamentali per l'affidamento degli incarichi e per la scelta del progettista, disciplina che viene peraltro integrata in maniera sensibile dal Dpr 554/99.

Per gli incarichi di progettazione di **importo superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi**, l' **art. 17, comma 10** rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17/3/1995, n.157 e successive modifiche, nonché, per i soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. 158/95, alle disposizioni in esso previste. Ciò significa che nei **settori tradizionali**, quando l'importo dell'incarico da affidare risulta **superiore ai 236.000 €** si applica il d.lgs. 157/95, mentre nei **settori "speciali"** (acqua, energia e trasporti) si applica il d.lgs. 158/95 quando l'importo da affidare risulta **superiore a 472.000 €**.

Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la legge quadro (**art. 17, commi 11 e 12**), come modificata dalla legge comunitaria 2004 prevede:

- per gli **incarichi al di sotto dei 100.000 €: scelta del progettista**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa verifica dell'esperienza e capacità professionale del progettista (professionisti liberi o associati, società professionali, società di ingegneria e, in virtù dell'introduzione della lettera g-bis del comma 1, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria);

- per gli **incarichi fra 100.000 e 236.000 €**: scelta con modalità definite dal regolamento in alternativa alla procedura del pubblico incanto, assicurando la pubblicità degli appalti e i principi della trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, da contemperare con l'esigenza di garantire la proporzionalità delle modalità procedurali rispetto all'importo dell'affidamento. Fino all'approvazione di queste regole, continueranno però ad applicarsi le regole poste dal Dpr 554/99, capo IV, che prevede l'applicazione di una licitazione privata).

Da notare che la legge 166/02 ha **soppresso il divieto di partecipazione alle gare di importo inferiore a 236.000 euro per le società di ingegneria**, norma che fu oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, fino ad essere dichiarata, anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 505 del gennaio 2002, disapplicabile, per contrasto con il diritto comunitario. Pertanto, **le società di ingegneria dal 2002 in poi possono accedere a tutti gli affidamenti, indipendentemente dal loro importo**.

Per concludere l'esame della disciplina della scelta del progettista va anche esaminato l'**art. 17, comma 13** relativo ai **concorsi di progettazione** e ai **concorsi di idee**, pur se si tratta di procedure finalizzate alla scelta di un piano o progetto o di una idea progettuale, e non di un progettista.

La legge, in sostanza, afferma la natura residuale e accessoria di questa procedura, dal momento che stabilisce che soltanto per progetti relativi a particolari opere (di rilievo sotto il profilo ambientale, tecnologico, storico-artistico e conservativo) le amministrazioni devono valutare in via prioritaria l'opportunità di applicare il concorso di progettazione o il concorso di idee. A questi concorsi saranno comunque applicate le norme in materia di pubblicizzazione degli incarichi previsti dalla legge per gli altri affidamenti (quindi le norme previste dal 157/95 nel caso in cui i premi o la somma dei premi e dell'importo dei contratti successivi, eventualmente affidabili al concorrente vincitore del concorso, superino i 200.000 €; l'adeguata pubblicità di cui all'art. 17, comma 12, negli altri casi). Anche queste norme della legge sono state attuate dal Dpr 554/99, negli articoli da 57 a 61.

La legge stabilisce **l'obbligo di dare priorità al progettista incaricato nel caso di affidamento a terzi della direzione dei lavori**. Sul punto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 11/00 (disponibile al link "Determinazione e atti di regolazione..."), aveva avuto modo di precisare i limiti di applicazione della norma, in sostanza escludendo che "a posteriori" l'amministrazione, dopo avere bandito una gara di sola progettazione, possa affidare allo stesso progettista affidatario, con altra determinazione a contrarre, l'incarico di D.L. In buona sostanza, l'organismo di vigilanza sosteneva che, se così fosse, verrebbe del tutto elusa la normativa comunitaria che prevede la scelta in gara (e non con affidamento diretto) del prestatore di servizi (di D.L. in questo caso). Questi rilievi sono stati indirettamente ripresi anche dalla Commissione europea, che, con la procedura di infrazione che ha portato l'Italia ad approvare le modifiche di cui alla legge 62/05, ha evidenziato l'illegittima violazione della direttiva 92/50/CEE. Pertanto la legge 62/05 ("legge comunitaria 2004") ha stabilito che l'affidamento congiunto delle attività di progettazione e di direzione dei lavori possa avvenire soltanto se sia stato espressamente previsto dal bando di gara e solo quando il valore della progettazione e quello della direzione dei lavori, complessivamente considerato, supera la soglia di applicazione della normativa comunitaria.

Per quel che concerne le **tariffe professionali**, la legge, all' **art. 17, comma 14-bis** rinvia ad un apposito decreto la disciplina sia delle modalità per l'applicazione delle attuali aliquote previste dalla legge 143/49, da ripartirsi in tre aliquote percentuali (per ogni singolo livello progettuale), sia per la rideterminazione delle tabelle dei corrispettivi in relazione alle diverse categorie di lavori, agli oneri assicurativi, nonché delle percentuali da applicarsi alle attività di supporto previste dall'articolo 7, e alle attività del responsabile del progetto e della sicurezza. Il successivo **comma 14-ter** si premura quindi di precisare che, in attesa della messa a punto del decreto, si continuano ad applicare le tariffe in vigore applicando l'aliquota del progetto di massima e del preventivo sommario al progetto preliminare, l'aliquota fissata per il progetto esecutivo al progetto definitivo e l'aliquota del preventivo particolareggiato per il progetto esecutivo di cui all'articolo 16.

Peraltro va segnalato che con d.m. 4 aprile 2001 in attuazione dei due commi, non modificati dalla legge 166/02, i due dicasteri interessati hanno provveduto ad emanare il decreto di aggiornamento delle tariffe, provvedimento che è stato però annullato dal Tar Lazio con sentenza 6552 della prima sezione.

Alla luce dell'annullamento disposto dal Tar Lazio, assume quindi una valenza molto delicata la norma di cui al comma 12-ter dell'articolo 17 con la quale si fanno salvi gli effetti del d.m. 4 aprile 2001. La disposizione "salva-decreto" è infatti entrata in vigore il 18 agosto, successivamente al deposito della sentenza del Tar Lazio (23 luglio 2002), peraltro confermata anche dalla sentenza 8 agosto 2002 n. 7067 della stessa prima sezione, il che pone qualche dubbio sull'effettività del richiamo operato dalla legge a quanto disposto dal decreto stesso, provvedimento che potrebbe ritenersi non in vigore in quanto annullato dal giudice amministrativo, con il risultato di rendere nuovamente applicabile il regime tariffario precedente all'approvazione del d.m. 4 aprile 2001.

E proprio su questi problemi di applicabilità del decreto, successivamente all'entrata in vigore della legge 166/02, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con la determinazione 27 del 16 ottobre 2002, ha affermato che, essendo rimasto il comma 14-ter dell'art. 17, che ammette di fare riferimento alle "tariffe professionali in vigore" fino all'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe (che per l'Autorità è quello che il Ministero della giustizia deve ancora emanare, avendo il Tar Lazio annullato il d.m. 4 aprile 2001), oggi le stazioni appaltanti possono applicare le tariffe precedenti il d.m. 4 aprile 2001. Per converso il CNI e il CNA affermano che il mantenimento del comma 14 ter rappresenta un "difetto di raccordo fra vecchio testo e testo novellato" che si dovrebbe risolvere affermando la prevalenza del comma 12 ter in quanto approvato successivamente al 14-ter (che già esisteva prima del varo della legge 166/02).

Entrambe le tesi, comunque, non si soffermano sul dato essenziale della vicenda: se sia o meno in vigore il d.m. 4.4.2001. Il punto è: il richiamo a "quanto previsto dal d.m. 4 aprile

2001", operato dalla legge 166/02, fa rivivere o no il decreto anche dopo l'annullamento del Tar Lazio ?

L'Autorità propende per "l'inconfigurabilità di una "legificazione per rinvio" di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all'entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia".

Gli ordini professionali e il Ministero della giustizia, in un parere reso il 23 settembre 2002 dall'Ufficio legislativo al Sottosegretario Vietti, ritengono invece che la "legificazione" del decreto è legittima e su di essa non rileva la sentenza di annullamento del Tar Lazio.

La legge stabilisce, all'art. 17, comma 14-quater il principio dell'**inderogabilità dei minimi di tariffa a pena di nullità** di ogni patto contrario. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche i progettisti, con riguardo alle offerte relative ad attività previste dalla stessa tariffa, potranno al massimo scendere fino al minimo di tariffa, operando lo sconto del 20% che per legge (la l. 155/89) i progettisti possono praticare nei confronti dell'amministrazione.

Sulla questione della vigenza del d.m. dell'aprile 2001 e sulla legittimità dei ribassi praticati nelle gare di progettazione, in rapporto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari, appare opportuno soffermarsi sia pure in estrema sintesi.

Per quanto riguarda il decreto del 2001 il Consiglio di Stato, quinta sezione, con l'ordinanza del 7 ottobre 2003 n. 4399, ha rigettato l'istanza cautelare con la quale si chiedeva di annullare la sentenza del Tar Veneto 2653/02 che aveva riconosciuto la validità del d.m. 4 aprile 2001; implicitamente tale decisione confermava quindi quanto deciso dai giudici di primo grado. Successivamente, però, lo stesso Consiglio di Stato (ordinanze del 22 settembre 2004 n. 6185 e 6186) ha rinviato alla Corte costituzionale ha sollevato di fronte alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato su quegli stessi profili che erano stati all'origine dell'iniziale querelle fra Dicasteri e ANCI e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Per quanto riguarda invece le concrete applicazioni delle norme tariffarie lo stesso Consiglio di Stato si è più volte espresso (da ultimo vedasi : CdS, V, 12 ottobre 2004, 6572; CdS VI, 11 maggio 2005, n. 2389 e Cds V, 20 ottobre 2005, n. 5893) giungendo, in sintesi, all'affermazione dei seguenti principi:

- è illegittima una riduzione oltre il 20 % per quanto riguarda i compensi relativi allo svolgimento delle attività di progettazione e altrettanto illegittima è la riduzione "d'ufficio" operata dalla stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte;
- per quel che riguarda invece le cosiddette "prestazioni accessorie" i giudici di palazzo Spada hanno dapprima ritenuto illegittimi ribassi "eccessivi" rispetto al valore posto a base di gara e, successivamente, hanno ammesso la legittimità di ribassi del 100% sull'importo previsto nel bando di gara per le prestazioni accessorie e per rimborsare spese, ancorchè già ridotto del 20%.

L'**art. 17, comma 12-bis** stabilisce il **divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi al finanziamento dell'opera pubblica progettata** con il conseguente richiamo nella convenzione delle modalità di pagamento della progettazione e di tutti i servizi appaltati ivi compresa la direzione dei lavori. Sul punto, va anche dato conto della sentenza della II sez. civ. della Corte di Cassazione del 21/3/1997, n. 2540 la quale ha stabilito l'opposto principio della legittimità del rifiuto, da parte di un'amministrazione, a corrispondere il corrispettivo al progettista in quanto la progettazione fornita non aveva consentito l'ottenimento di un finanziamento. A tale conclusione si giunse anche qualificando l'obbligazione del progettista come obbligazione di risultato e prendendo atto della mancanza del progettista che, non avendo corretto il progetto tenendo conto dei rilievi formulati dall'organo di controllo, non aveva consentito all'amministrazione di ottenere il finanziamento. In questo caso, come appare evidente, si era però in presenza di un caso di inadempimento

del progettista che, successivamente aveva determinato l'inutilizzabilità del progetto stesso ai fini del finanziamento.

Con la norma in esame, invece, si intende colpire il comportamento delle amministrazioni che, anche per carenza di fondi, sono a volte solite pubblicare bandi di gara con l'espressa previsione di un rimborso spese (ridottissimo) per il progettista con l'impegno a corrispondere gli onorari della progettazione svolta soltanto se e quando saranno erogati i finanziamenti per i lavori.

E' previsto al **comma 14-quinquies dell'art. 17** il **divieto di subappaltare l'incarico di progettazione** ad eccezione delle indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati. Non possono invece essere subappaltate le relazioni geologiche.

Consentito invece, per il **comma 14-septies dell'art. 17**, l'**affidamento di incarichi di progettazione infra-gruppo** nell'ambito dei "settori speciali" a condizione che la società controllata fatturi alla "capogruppo", per la progettazione, le attività di supporto e quelle tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per la realizzazione dei lavori, almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nel territorio dell'Unione europea.

In sostanza si legittima l'in-house engineering anche per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante (peraltro vietato dall'articolo 19 della stessa legge), nonché per le attività tecnico-progettuali.

## **Le garanzie del progettista**

In base all'**art. 30, comma 5**, il progettista deve munirsi di **polizza R.C. professionale** che lo copra per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, mentre può essere soggetto a penali per il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

In ordine alla possibilità che l'amministrazione richieda al progettista garanzie diverse da quelle previste dalla norma in esame, si ritiene che non dovrebbe essere ammessa tale possibilità, dal momento che la legge prevede soltanto l'assicurazione per la copertura dei rischi indicati nella legge stessa. Se la legge avesse voluto disciplinare una pluralità di forme di garanzie anche per il progettista, lo avrebbe potuto ben fare, come è avvenuto per le imprese di costruzioni. Il fatto che ciò non sia avvenuto sta a testimoniare una libera scelta del legislatore che, evidentemente, in ordine all'attività del progettista, ha ritenuto sufficiente la garanzia assicurativa contro la responsabilità professionale. Questa tesi è confermata in primo luogo dalla sentenza n. 1070 del 20 aprile 2005 del TAR Piemonte, sez. I, che ha affermato che, "l'art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione **unicamente nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori**, mentre per quelle che hanno per oggetto l'affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza". In secondo luogo, un'ulteriore conferma dell'illegittimità delle richieste di cauzioni al progettista si ha nella deliberazione n. 51 del 31/3/04 dell'Autorità di vigilanza Il.pp. per la quale la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere "richieste esclusivamente negli appalti per l'esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all'art. 30, comma 5, della L. 109/94".

L'art. 30, comma 5 è stato attuato a livello regolamentare dall'art. 105 del Dpr 554/99 che ha stabilito la copertura della polizza, ha dato la definizione di "nuove spese di progettazione" e ha

detato le modalità procedurali per la stipula della polizza stessa e per la produzione delle relative documentazioni in sede di partecipazione alle gare.

Per quanto riguarda la definizione di **errore o omissione progettuale** l'**art. 25, comma 5-bis** stabilisce che si è in presenza di errore o omissione quando si tratti di inadeguata valutazione dello stato di fatto, di mancata o errata individuazione della normativa tecnica, di mancato rispetto dei requisiti funzionali e economici prestabiliti, nonché la violazione degli ordinari oneri di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Infine, in base all'**art. 30, comma 6**, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare **la rispondenza degli elaborati progettuali** all'articolo 16, e la loro conformità alla normativa vigente. Si tratta della cosiddetta validazione dei progetti, disciplinata dal Dpr 554/99 agli artt. da 46 a 49.

La legge, a seguito delle modifiche apportate dalla 166/02, rinvia al Governo la definizione delle modalità per l'effettuazione della verifica (che quindi finirà per modificare le citate norme del Dpr 554/99 con un provvedimento ad hoc), tenendo però come punti fermi che: per la verifica relativa ad opere di importo superiore a 20 milioni di euro potranno operare soltanto gli organismi accreditati ai sensi delle norme Uni CEI EN 45004; al di sotto di tale soglia la verifica potrà essere svolta anche da altri soggetti che saranno individuati dal regolamento, se il progetto è stato affidato a terzi. Fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento la verifica dovrà essere effettuata dalle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo accreditati.

Gli incarichi di verifica di importo **inferiore alla soglia comunitaria** potranno essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

## **Appalto integrato**

La legge 166/02 apporta alcune significative modifiche all'art. 19, comma 1, lettera b) della legge, ridefinendone gli ambiti di applicazione e prevedendo una significativa presenza dei progettisti.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge 166, da un lato non ci saranno limiti all'utilizzo di questa tipologia di contratto per tutti i **lavori al di sopra dei 10 milioni di euro e al di sotto dei 200.000 euro**; dall'altro lato passa dal 50 al **60 %** la percentuale di **complessità tecnologica e impiantistica** in presenza della quale è consentita l'utilizzazione di questa tipologia contrattuale.

Cambia anche la modalità di accesso alle gare per l'aggiudicazione dell'appalto integrato.

L'impresa dovrà presentarsi alla gara con l'attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, così come oggi è previsto dal Dpr 34/2000, ma non sarà sufficiente. L'impresa che si candida all'aggiudicazione dovrà infatti dimostrare anche i **requisiti progettuali** per lo svolgimento del progetto esecutivo fissati dall'amministrazione nel bando di gara, in ossequio alle norme in materia di affidamento di incarichi di progettazione (ad esempio, per progettazione esecutiva di importo superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni devono applicare i requisiti previsti dall'art. 66 del Dpr 554/99).

**Nel caso in cui l'impresa non possenga tali requisiti dovrà individuare o associare un progettista** che abbia i requisiti previsti dall'amministrazione.

Va notato che nel bando di gara la stazione appaltante dovrà indicare anche l'ammontare delle spese di progettazione, le quali non potranno essere oggetto di ribasso in sede di gara, stante la vigenza del principio di inderogabilità dei minimi di tariffa.

Precisata la responsabilità dell'appaltatore per i ritardi e gli oneri relativi a varianti dovute a carenze progettuali, viene poi richiamata la norma sulla validazione del progetto del Dpr 554/99 (l'articolo 47) anche se per le sole opere di pregio architettonico.